

Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo

Audizione Senato della Repubblica VI Commissione (Finanze e Tesoro)

Indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea

2 aprile 2015

- A. La visione che le Banche di Credito Cooperativo hanno dell'Unione Bancaria.
- B. Il recepimento delle normative europee nella normativa nazionale.
- C. Le attività di Federcasse e i risultati della partecipazione al processo normativo che ha costruito l'Unione Bancaria.
- D. I diversi approcci dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nel recepimento di normative internazionali (Basilea 3.) L'approccio *one size fits all* e l'approccio "diversificato per soggetti destinatari".
- E. Una soluzione di "sistema Italia" per la questione dei NPL.
- F. L'Autoriforma delle Banche di Credito Cooperativo in questo contesto.

Appendice

I numeri e le quote di mercato delle Banche di Credito Cooperativo nell'economia e nella società italiane.

A. La visione che le Banche di Credito Cooperativo hanno dell'Unione Bancaria.

L'Unione Bancaria nasce da una spinta certamente condivisibile: stabilizzare il sistema finanziario europeo, prevenire in tal modo possibili ulteriori rischi di crisi finanziarie e, quindi, tutelare i risparmi dei cittadini.

A tal fine: è stato introdotto (dallo scorso 4 novembre) il meccanismo unico di supervisione accentrata presso la BCE; è stata prevista (confermata per l'Italia) una garanzia dei depositi fino a 100.000 euro; è stato creato un fondo finanziato dalle banche per gestire le situazioni di crisi e previsto che esse siano spesate comunque prima dagli azionisti e i detentori di obbligazioni (*bail in*), al fine di evitare l'esborso di denaro pubblico.

La normativa prudenziale ha inoltre agito e sempre più agirà sul rafforzamento dei requisiti di capitale e sulle regole in materia di liquidità (la cosiddetta Basilea 3, recepita nell'Unione Europea con la direttiva CRD IV e il regolamento CRR).

La concreta attuazione di questi principi apre però diversi dubbi.

In particolare:

- a fronte di un meccanismo di vigilanza unico, non sono univoche le definizioni degli aggregati sui quali si esercita la vigilanza, perché non esiste un unico linguaggio contabile;
- l'analisi approfondita (*comprehensive assessment*) svolta dalla BCE ha adottato criteri (peso del credito nei RWA. Nella composizione degli RWA, il credito pesa all'80%, i rischi di mercato al 6 e quelli operativi all'11) che hanno finito per avvantaggiare le banche che investono in attività finanziarie piuttosto che nel credito all'economia reale, penalizzando di fatto il modello di intermediazione delle banche italiane più vocato al finanziamento dell'economia reale. Non è un caso che l'89% delle transazioni finanziarie continua ancora a concentrarsi sugli strumenti derivati¹:
- l'adeguamento al nuovo set di regole innalzerà cospicuamente i costi amministrativi anche per le banche non di carattere sistemico, non a vocazione speculativa e ad operatività esclusivamente territoriale.

¹ Bank of International Settlements, 84th BIS Annual Report 2013/2014, www.bis.org.

UNIONE BANCARIA. FOCUS SUI PRINCIPALI COSTI DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO

Occorre considerare che l'Unione Bancaria comporterà i seguenti costi diretti:

Misura	Driver di costo	Costi
DGS	1. Fondo con contribuzione ex ante	Contributi al Fondo Garanzia Depositanti (DGS)
	2. Struttura organizzativa	Costi amministrativi
	3. Fondo con contribuzione ex ante	Contributi al Fondo Unico di Risoluzione (SRF)
BRR	4. SRM Board	Contributi di funzionamento al SRM Board
SRM	5. Piani di risoluzione	Costi amministrativi
	6. Bail-in	Incremento costo della raccolta
	7. Ruolo di supervisione	Contributi di funzionamento alla BCE
SSM	8. Adeguamento delle banche ai nuovi requisiti	Costi amministrativi
	normativi e alle nuove prassi e metodologie	
	di supervisione	

Ovvero:

- DGS: ipotizzando, in maniera conservativa, una crescita della massa protetta delle banche italiane del 3 per cento per anno si raggiunge nel 2024 il livello di circa 815 miliardi. Il "target level" complessivo del Fondo sarebbe quindi di 6,5 miliardi di euro di cui 4,5 liquidi e circa 2 miliardi di impegni. Per quanto riguarda le BCC, la dimensione complessiva del Fondo potrebbe superare gli 800 milioni di euro nel 2026 con flussi annuali che superano i 90 milioni in alcuni anni;
- BRR: la stima dell'impatto è più difficile. Complessivamente è stato calcolato (stime basate sui bilanci del 2011) che, su scala europea, il valore del Fondo si attesterebbe intorno ai 55 miliardi di euro. La quota stimata per l'Italia si aggira intorno ai 6 miliardi di euro. Il costo complessivo per il sistema bancario italiano potrebbe essere molto simile a quello previsto dalla direttiva DGS (intorno ai 5-6 miliardi di euro). Per le BCC l'onere contributivo complessivo è stimato in circa 50 milioni annui in valore assoluto (in virtù del "trattamento piccole banche" e norme transitorie). Ma l'onere contributivo maggiore verrebbe a gravare sulle banche di secondo livello, con ulteriore aggravio per tutte le BCC (comprese le più piccole), considerato il peculiare modello di business adottato dal Credito Cooperativo. Il sistema BCC, quindi, considerando un contributo di 50 milioni di euro l'anno, dovrebbe erogare al Fondo complessivamente 400 milioni di euro.

Sommando i due adempimenti, quindi, si tratta di una cifra superiore al miliardo di euro (e a regime, ovvero con il completamento della contribuzione al DGS in 10 anni, di 1,2 miliardi di euro).

Inoltre, va notato che nell'intensissimo processo di ri-regolamentazione, il legislatore comunitario non ha colto tempestivamente alcune occasioni. In particolare, il rinvio al 2018 dell'introduzione del *leverage ratio* scelta dal Comitato di Basilea avvantaggia ad esempio alcune tipologie di intermediari. Non le banche italiane. Tantomeno le BCC.

La leva finanziaria per le banche italiane è pari a 14, quella europea è 22 (con punte di 38 in Olanda, 32 in Belgio, 26 in Francia e 25 in Germania). Per le BCC è

11. Secondo alcuni analisti² i problemi per le banche nascono essenzialmente dall'eccesso di leva.

La nuova disciplina dell'Unione Bancaria cambia radicalmente lo scenario e l'approccio stesso del legislatore, e quindi del supervisore, ai temi connessi della tutela dei depositanti e della necessità di scongiurare default sistemici.

Come commentato dal responsabile della Vigilanza della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, in una Audizione parlamentare del 18 marzo scorso, "il passaggio dal vecchio al nuovo sistema impone mutamenti sul piano culturale, prima ancora che nell'attività operativa e negli assetti organizzativi".

Il profilo di novità più dirompente, ma non l'unico, è l'affermazione del citato bail-in, ovvero il principio secondo cui i costi per il superamento della crisi non possono gravare sul contribuente, ma devono essere sopportati, in primo luogo, dagli azionisti e dai creditori e, in secondo luogo, dal sistema bancario. "È questa – ha chiosato Barbagallo – una vera e propria "rivoluzione", che dovrà essere adeguatamente comunicata e compresa dalla vasta platea dei soggetti a vario titolo interessati".

I cambiamenti riguarderanno innanzitutto le banche. Il principio inciderà sui costi e sulle modalità della raccolta bancaria, e anche la *governance* e i sistemi di controllo interni dovranno essere adeguati al nuovo quadro normativo.

I Fondi di garanzia dei depositanti esistenti in Italia - il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) ed il Fondo Interbancario (FITD) - in ossequio ai nuovi dettami europei, rischiano di perdere - *de facto* - una delle loro funzioni chiave: la prevenzione delle crisi come concepita fino ad oggi e che ha segnato in positivo in particolare l'esperienza del FGD.

Il nuovo quadro normativo, pur preservando la possibilità di autorizzare su base nazionale i Fondi di garanzia dei depositanti ad effettuare interventi alternativi al rimborso, renderà il loro margine di operatività senz'altro più circoscritto. In aggiunta al fatto che la praticabilità di tali interventi in tutta Europa è soggetta a crescenti limitazioni da parte della Commissione europea, con riferimento alla problematica degli aiuti di Stato.

Nell'intero ambito dell'Unione Bancaria, infatti, esiste solo una previsione normativa (art. 11 Direttiva DGS), da considerarsi residuale nel quadro complessivo, che autorizza l'utilizzo dei Fondi di Garanzia dei Depositanti anche per interventi di supporto a banche in crisi. La stessa previsione, tuttavia, impone condizioni assai stringenti alla struttura che i Fondi devono avere per

² ₃ A. Admati, M. Hellwig, The Bankers' New Clothes. What's Wrong with Banking and What to Do about It (I nuovi vestiti dei banchieri. Cosa c'è di sbagliato nel fare banca e cosa fare per correggerlo), Princeton University Press, 2014.

potere operare in questo ambito. La logica del legislatore europeo, infatti, è che i Fondi di Garanzia dei Depositanti, obbligatori, mantengano la propria funzione *core*, quella cioè di "salvadanaio" di risorse utilizzabili solo per il rimborso dei depositi, laddove il fallimento e la liquidazione della banca rimangano l'unica via percorribile.

A ciò si aggiunge il fatto che la praticabilità di interventi diversi dalla funzione primaria di *paybox* dei depositi in caso di fallimento è soggetta a crescenti limitazioni da parte della Commissione europea, la quale - in qualità di Autorità della Concorrenza a livello UE – tende a considerarli assimilabili agli aiuti di Stato.

È cronaca recente l'apertura da parte della Commissione di Bruxelles, tramite la Direzione Generale Concorrenza (Dg Comp), di una investigazione ufficiale sull'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi nei confronti di una banca italiana.

L'autorità della concorrenza di Bruxelles, in applicazione assai stringente di una propria Comunicazione dell'agosto 2013 in tema di Aiuti di Stato al settore finanziario, sembra infatti ritenere che ogni intervento di un Fondo di Garanzia dei Depositanti, diverso dal rimborso stesso, sia considerabile Aiuto di Stato e, in quanto tale, vietato dai Trattati o, al massimo, autorizzabile (perciò assoggettabile a stringente preventiva condizionalità).

Sul punto, la Direzione Generale per la Concorrenza della Commissione Europea sta interloquendo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

B. Il recepimento delle normative europee nella normativa nazionale.

E' terminato proprio ieri l'esame, da parte della Commissione "Politiche dell'Unione europea" del Senato, il disegno di legge di Delegazione europea 2014. Il provvedimento delega il Governo a recepire nel nostro ordinamento alcune direttive di grande rilevanza per il sistema bancario e finanziario, in particolare la nuova disciplina europea in materia di crisi bancarie, contenuta nelle direttive BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive, 2014/59/UE) e DGSD (Deposit Guarantee Scheme Directive, 2014/49/UE), per adeguare l'ordinamento italiano al Regolamento che istituisce il Meccanismo di Risoluzione Unico, SRM (n. 806/2014).

Nel corso dell'esame del DDL presso la Commissione di merito, sono state di recente accolte alcune modifiche al testo originario, pienamente condivise dal Credito Cooperativo.

Ci si riferisce al recepimento di alcune discrezionalità concesse dalla direttiva (c.d. DGS), sulle caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura dei sistemi di garanzia dei depositi nonché alla tempistica dei rimborsi ai depositanti e, con riferimento alla direttiva (c.d. BRR), all'inserimento del principio di delega volto a valutare l'opportunità di stabilire modalità applicative dello strumento del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa.

Anche questa 6^a Commissione Finanze e Tesoro ha esaminato per quanto di competenza il provvedimento in oggetto, approvando, sempre di recente, una Relazione anch'essa pienamente condivisa dalla nostra categoria ed è questa l'occasione per ringraziare dell'attenzione dimostrata.

Ci si riferisce, in particolare, all'osservazione in merito alla previsione dell'attuazione del principio di proporzionalità contenuto nella direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi (c.d. BRR), anche in relazione all'elaborazione dei piani di risanamento e di risoluzione ed in materia di sanzioni, nonché alle altre osservazioni già in buona parte accolte presso la Commissione di merito.

Tuttavia, in relazione al dibattito in corso, oltre ad auspicare che, nell'imminente esame del provvedimento, l'Aula accolga le ulteriori osservazioni formulate da questa Commissione, si auspica altresì che:

- con riferimento alla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, si preveda l'autorizzazione di un livello-obiettivo minimo dei mezzi finanziari disponibili inferiore allo 0,8% dei depositi garantiti, previa approvazione dalla Commissione europea ed al ricorrere delle condizioni previste dalla direttiva stessa, nonché la possibilità di confermare l'operatività dei DGS anche in termini preventivi, come dianzi detto;
- per quanto riguarda la direttiva sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi, si auspica, inoltre, che ci si avvalga della facoltà concessa dalla direttiva di poter prorogare fino ad un massimo di quattro anni il periodo iniziale entro il quale raggiungere il livello obiettivo minimo dei mezzi finanziari relativi ai meccanismi di finanziamento delle risoluzioni, al verificarsi delle condizioni previste dalla direttiva stessa ed anche al fine di tener conto del delicato momento che le banche, come il resto del nostro sistema economico, stanno attraversando.

C. Le attività di Federcasse e i risultati della partecipazione al processo normativo che ha costruito l'Unione Bancaria.

Il Credito Cooperativo italiano - attraverso Federcasse - è da tempo impegnato, anche con le omologhe organizzazioni cooperative europee, in una delicata e non sempre agevole attività di dialogo e confronto con le istituzioni comunitarie, con l'obiettivo di far sì che il ridisegno della regolamentazione prudenziale di settore tenga adeguato conto delle specificità delle piccole banche cooperative.

In questa attività non sono mancati anche riscontri positivi.

Pochi esempi. L'introduzione nel Regolamento CRR³ del fattore di ponderazione più favorevole per i crediti alle piccole e medie imprese (il cosiddetto SME's *supporting factor*, fortemente voluto anche dall'ABI e da molte altre componenti dell'economia italiana) ha determinato per le BCC la "liberazione" di capitale regolamentare per un valore che equivale a circa l'1,5% di Tier 1. Ciò vale per tutti gli intermediari europei, naturalmente. Ne beneficia l'economia produttiva. E' dunque essenziale non venga messo in discussione.

A questo riguardo, va notato che lo scorso 22 dicembre il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (BCBS) ha pubblicato il *Consultative Document* "Revision to the Standardised Approach for credit risk" in cui sono esplicitate le proposte di revisione della metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito.

Si tratta di una consultazione di estrema importanza per l'attività delle banche commerciali, in particolare delle piccole banche, e per i Paesi come l'Italia in cui le PMI rappresentano il motore della crescita economia.

Nonostante nella premessa di tale documento sia precisato che l'incremento dei requisiti patrimoniali non costituisce un obiettivo della proposta e che la nuova metodologia deve conservare le caratteristiche di semplicità per essere applicata (senza eccessivi costi di conformità) da un ampio novero di banche non attive a livello internazionale, alcune previsioni vanno invece esattamente nella direzione opposta.

In particolare, ci si riferisce a:

- il nuovo trattamento delle esposizioni interbancarie e, in particolare, l'aumento dei requisiti patrimoniali per quelle a breve termine;
- la revisione (in un ottica più conservativa) dei criteri di definizione e delle ponderazioni dei portafogli delle esposizioni verso "imprese" e "al dettaglio";
- la radicale revisione del trattamento delle "esposizioni garantite da immobili".

Le nuove ponderazioni previste per i citati portafogli e i criteri più stringenti delineati per l'inclusione delle esposizioni nel portafoglio "al dettaglio" (principalmente a causa della proposta di un criterio di granularità più stringente) comporteranno infatti verosimilmente un aumento significativo dei requisiti patrimoniali, in particolare nei confronti delle banche piccole e caratterizzate da una rilevante operatività con le PMI.

Per tali ragioni è di assoluta importanza che nel nuovo contesto regolamentare il cd. SMEs Supporting Factor sia confermato.

³ All'art. 501(1): "I requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso PMI sono moltiplicati per un fattore di 0,7619".

Inoltre, l'utilizzo di fattori di rischio (cd. *risk drivers*) in luogo dei rating esterni oppure della ponderazione standard -prevista per le esposizioni *unrated* richiederà alle banche significativi costi amministrativi e notevoli interventi sui sistemi informativi. Tali costi e interventi saranno tanto più importanti quanto maggiore è la quota delle esposizioni nei confronti delle PMI (segnatamente quelle più opache da un punto di vista informativo) nel portafoglio creditizio delle singole banche.

Sempre sul piano prudenziale, è da considerare un obiettivo di rilevante impatto quello contenuto nell'Atto delegato emanato lo scorso 10 ottobre dalla Commissione Europea in materia di Liquidity Coverage Ratio (LCR)⁴.

Ancora alla consapevolezza della profonda diversità tra modelli di banca si devono alcune importanti correzioni rispetto alle prime stesure di altre normative europee:

- la correzione dei criteri di computo dei contributi al Fondo unico di risoluzione;
- il riconoscimento del ruolo delle Banche di secondo livello del Credito Cooperativo, qualora facciano parte di uno Schema di protezione istituzionale (IPS/FGI) nell'EMIR, consentendo così una corretta gestione dei derivati di copertura infrasistema, e nella Proposta di Regolamento di Riforma strutturale (Liikanen), consentendo alle Banche di secondo livello di mantenere la loro attività tipica con le BCC;
- alcuni emendamenti alle nuove regole europee sui sistemi di pagamento attraverso le carte di credito, di prossima emanazione.

Tuttavia, va sottolineato che si tratta sempre di emendamenti ottenuti faticosamente rispetto ad una normativa disegnata per su un modello di banca ed una taglia di operatori tendenzialmente unica.

D. I diversi approcci dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nel recepimento di normative internazionali (Basilea 3.) L'approccio one size fits all e l'approccio "diversificato per soggetti destinatari".

Sulle banche in questi anni sono piovute un gran numero di normative: più di 670 provvedimenti dal 2010 a oggi (circa due e mezzo a settimana).

Pare un principio condiviso che le norme debbano essere:

⁴ Oltre ad essere state recepite le richieste di tutta l'industria bancaria di una dilazione nell'entrata in vigore e della conferma di una gradualità della stessa, sono state accolte alcune specifiche istanze delle BCC. In particolare: il riconoscimento esplicito della gestione centralizzata della liquidità che caratterizza le reti di cooperative e gli IPS, nelle quali l' organismo centrale svolge un ruolo analogo a quello di una banca centrale, alla quale i membri della rete non hanno generalmente accesso diretto.

- Opportune
- Graduali
- Proporzionali rispetto ai destinatari.

Occorre dunque domandarsi se le regole che sono state introdotte negli ordinamenti anche a seguito della crisi rispondano a queste caratteristiche. E se esse siano, anche prospetticamente, efficaci e coerenti rispetto agli obiettivi che si propongono.

Non va neppure dimenticato che i costi della crisi finanziaria a carico dei contribuenti sono stati molto diversi in Europa. Sulle tasche dei cittadini, ad esempio, la crisi finanziaria è pesata (dati 2008-2012) 83 miliardi di euro in Gran Bretagna, quasi 64 miliardi di euro in Germania, poco più di 62 in Irlanda, 38 in Grecia, quasi 19 in Olanda. Solo 6,3 miliardi di euro in Italia, lo 0,4% del PIL.

Un recente studio⁵ evidenzia il posizionamento dell'assetto regolamentare internazionale sull'ipotesi della 'taglia unica' – il c.d. "one size fit all" approach - in contrapposizione all'esigenza di una "fit-and-proper-regulation", ossia di una regolamentazione che riconosca i diversi modelli di attività bancaria, le diverse dimensioni e complessità delle banche (ivi inclusi i relativi rischi e vulnerabilità) e la particolare struttura produttiva dei vari Paesi in cui essa trova applicazione.

La ricerca, in particolare, evidenzia il divario esistente tra l'approccio europeo e quello statunitense. Ad esempio, nel recepimento di "Basilea3", mentre il procedimento europeo di adeguamento ha aggiunto complicazioni e ulteriori livelli di regolamentazione agli standard internazionali, le autorità statunitensi hanno adottato un approccio di semplificazione.

L'adeguamento statunitense agli standard internazionali, infatti, ha rivolto una specifica e particolare attenzione alle "community banks" (identificate generalmente come le banche con totale attivo inferiore a 10 miliardi di dollari). Peraltro, è in corso un processo di razionalizzazione della normativa prudenziale, che dovrebbe condurre all'abbandono del cosiddetto "approccio unitario" (*Unitary approach*) per pervenire all'adozione del cosiddetto "approccio a strati" (cd. *Tiered approach*). L'approccio a strati, oltre a tener conto della dimensione, complessità e delle altre caratteristiche delle banche vigilate, si basa sulla preliminare individuazione degli obiettivi che la regolamentazione deve perseguire con riferimento alle diverse categorie di banche. In tal modo, lo studio evidenzia un paradosso: proprio in Europa, dove le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell'economia, è stato riaffermato

⁵ R. Guida, R. Masera, Does one size fit all? Basel rules and Sme financing: Il Mulino, 2015.

l'approccio normativo unitario che ha contributo al *credit crunch* per le piccole imprese. Cosa che non è avvenuta, invece, negli Stati Uniti, dove abbiamo due scelte politiche coerenti: la prima, di stimolo all'economia (no austerità); la seconda, di regolamentazione e vigilanza sulle banche, differenziate per tipologia di intermediari.

Abbiamo la convinzione di avere a che fare con un dannoso "errore di sistema", che ha trovato riscontro anche in ultimi autorevoli pronunciamenti:

- il 3 marzo scorso la Presidente della Federal Reserve, Janet Yellen nell'esporre alla "Citizen Budget Commission" di New York i risultati ottenuti (e ancora da perseguire) nel miglioramento della regolamentazione e della prassi di vigilanza sulle grandi istituzioni finanziarie 'post-crisi' ha precisato di aver posto, quale priorità, quella di "adattare appropriatamente la regolamentazione e la supervisione sulle banche alla loro dimensione, complessità e rischiosità" e di "evitare l'approccio della taglia unica nell'emanare leggi e regolamenti";
- il 20 febbraio scorso in un articolo su *The Wall Street Journal* viene evidenziato un rischio concreto per la regolamentazione europea di una consistente imperfezione nell'approccio regolamentare. Si parla di entropia/incompatibilità di molti assetti normativi, in quanto molte delle misure adottate ed ancora in corso di finalizzazione sarebbero volte ad indirizzare uno specifico problema (uno "stakeholder" alla volta) senza tenere conto del fatto che rischiano di confliggere con altri obiettivi. Questa discrasia si è definita particolarmente acuta rispetto all'equilibrio tra due obiettivi talvolta confliggenti: il rafforzamento della stabilità finanziaria e la promozione della crescita;
- il 18 febbraio scorso anche il Comitato Economico e Sociale europeo (CESE) ha reso un parere su "Il ruolo delle banche cooperative e casse di risparmio nella coesione territoriale". Il CESE, pur riconoscendo gli sforzi compiuti dalla Commissione europea nel prendere in considerazione la specificità di queste banche, ha argomentato che "il problema continua a riguardare l'adeguata applicazione del principio di proporzionalità nella nuova regolamentazione bancaria", sul punto proponendo di applicare requisiti più stringenti alle banche che operano a livello globale, requisiti rigorosi alle banche paneuropee (che hanno carattere sistemico in Europa) e requisiti più flessibili alle banche nazionali e locali (salvaguardando la stabilità del sistema finanziario);
- la rilevanza del principio di proporzionalità è stata da ultimo condivisa anche dal Direttore Generale responsabile della Vigilanza sulle piccole banche della Banca Centrale Europea, Jukka Vesala, che il 22 gennaio ha partecipato a Roma ai lavori del Comitato Esecutivo di Federcasse. Vesala ha illustrato al Comitato Esecutivo le linee guida del complesso

meccanismo di vigilanza microprudenziale avviatosi lo scorso 4 novembre nell'ambito del nuovo Meccanismo di Vigilanza Unica. In quella sede, ha sottolineato l'essenzialità di calibrare le attività di vigilanza delle banche più piccole sulla base dell'importanza sistemica e dei profili di rischio che queste hanno. E, a proposito della biodiversità bancaria, ha sottolineato come essa sia certamente utile, in particolare nelle situazioni di crisi.

L'approccio di regolamentazione e supervisione in Europa sembra – al di là delle dichiarazioni – piuttosto distante da quello applicato in altri Paesi evoluti ed importanti, come ad esempio gli Stati Uniti.

E. Una soluzione di "sistema Italia" per la questione dei NPL.

Il sostegno all'economia trova, fra i principali ostacoli, la zavorra rappresentata dall'ingente mole dei crediti deteriorati che pesano considerevolmente sul portafoglio dei prestiti delle banche.

L'iniziativa da qualche settimana annunciata dal Governo, e condivisa dalla Banca d'Italia, interviene proprio sul nodo dei crediti deteriorati e dovrà sia rispettare la normativa europea sia i vincoli di bilancio del nostro Paese. Essa, a nostro avviso – come abbiamo fin dal 2013 rappresentato e sollecitato – risulta assolutamente strategica e preziosa per la nostra economia.

L'esigenza che le Banche di Credito Cooperativo rappresentano è che le misure "costruende" tengano adeguato conto della diversificata realtà dell'industria bancaria, dove anche intermediari di minori dimensioni detengono importanti quote del mercato del credito.

In particolare, si fa affidamento sul fatto che il provvedimento allo studio consideri centrali i principi di accessibilità e sostenibilità delle operazioni di cessione e che, pertanto:

- non vengano previste soglie dimensionali per l'individuazione delle posizioni ammissibili alle operazioni di cessione troppo elevate rispetto ai parametri operativi tipici di banche locali e contenuto profilo dimensionale;
- trovino adeguato riconoscimento le metodologie gestionali in uso per la valutazione del merito di credito, anche quando non incardinate su sistemi di rating interni validati a fini prudenziali;
- si valorizzi il contributo alla diversificazione del rischio determinato dalla granularità delle aliquote di portafoglio oggetto di cessione.

F. L'Autoriforma delle Banche di Credito Cooperativo in questo contesto.

Come noto, lo scorso 20 gennaio il Consiglio dei Ministri ha affrontato il tema della riforma delle banche cooperative, assumendo, per Decreto, decisioni rilevanti con riferimento alle Banche Popolari, in particolare l'obbligo di trasformazione in Spa per quelle con oltre 8 miliardi di attivo, misure divenute oggi, con modifiche lievissime che non incidono sulla sostanza, legge dello Stato (Legge 24 marzo 2015 n. 33).

Le BCC, diversamente da quanto inizialmente previsto, non sono state toccate dal provvedimento d'urgenza.

Tuttavia, è stato reso noto dai regolatori un indirizzo di riforma, che persegue alcune precise finalità:

- superare le criticità delle BCC (legate al modello di attività, agli assetti organizzativi e alla ridotta dimensione) attraverso l'obbligatoria integrazione in uno o più gruppi bancari cooperativi con capogruppo una società per azioni con le quali si sottoscriverebbe un "contratto di dominio";
- rispondere alle esigenze, anche rapide, di rafforzamento patrimoniale del Credito Cooperativo attraverso una più efficiente allocazione delle risorse patrimoniali disponibili nel sistema BCC e rendendo possibile l'afflusso di capitali dall'esterno;
- mantenere, a livello di BCC, le caratteristiche della cooperazione mutualistica.

Rispetto a questo scenario, il Credito Cooperativo ha preso atto dell'urgenza richiesta dalla situazione e ha deliberato di procedere, in tempi rapidissimi, alla definizione di un proprio progetto di Autoriforma, come ribadito anche in sede di Audizione di Federcasse presso le Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati, lo scorso 16 febbraio.

In particolare, le linee di indirizzo del progetto di Autoriforma deliberate dagli Organi di Federcasse prevedono i seguenti sei punti caratterizzanti:


- 1. *confermare* il ruolo delle BCC come banche cooperative delle comunità e dei territori, a vocazione mutualistica, secondo quanto previsto dall'articolo 2 dei loro statuti;
- 2. *valorizzare* la dimensione territoriale della rete, semplificandone al contempo la filiera organizzativa interna, migliorandone l'efficienza;

- 3. *adeguare* la qualità complessiva della governance del sistema al nuovo contesto normativo e di mercato determinatosi con l'Unione Bancaria al fine di accrescere ulteriormente la qualità del servizio a soci e clienti;
- 4. *assicurare* una più efficiente allocazione delle risorse patrimoniali disponibili all'interno del sistema;
- 5. *individuare* la modalità più opportuna per consentire l'accesso di capitali esterni;
- 6. *garantire* l'unità del sistema come presupposto di competitività nel medio lungo-periodo.

Appendice

I numeri e le quote di mercato delle BCC nell'economia e nella società italiane.

- Le BCC sono le banche dei territori, sono l'espressione del "bank in Italy" (possedute e governate da chi abita e opera nelle comunità locali).
- Hanno **sostenuto le PMI e le famiglie** con nuovo credito in questa ultima crisi.
- Hanno accresciuto la partecipazione ed il coinvolgimento dei soci-clienti.
- Hanno incrementato l'occupazione diretta ed indiretta.
- Finanziano **l'economia reale** e **soprattutto i piccoli operatori economici** (le BCC erogano in prevalenza crediti alle imprese artigiane, alle imprese agricole, alle piccole imprese, al Terzo settore e al non-profit (soprattutto cooperative sociali).
- Hanno mediamente una elevata patrimonializzazione.
- Non operano in derivati "speculativi" (peraltro non ammessi dalla normativa speciale per le BCC) se non in quelli di "copertura";
- Non pagano stock option ai propri manager;
- Sono **sottoposte a tutte le regole europee e nazionali** (Basilea3, Mifid, principi contabili IFRS, revisione legale dei conti, revisione cooperativa, ecc);
- Le BCC per norma **devono erogare almeno il 95% del credito** solo a famiglie e imprese residenti e operativi nel territorio nel quale esse operano. Non effettuano erogazioni di credito oltre il territorio nazionale.



CARTA D'IDENTITA' DELLE BCC

131 anni 1883 2014

> Inizia nel 1883 a Loreggia la storia delle BCC

381 BCC

4.600 sportelli

Sono 381 le BCC con oltre 4 mila 400 sportelli 101 province 2.700

Le BCC sono banche dei territori, presenti in 101 province e 2.700 comuni

37.000 collaboratori



Sono oltre 37.000 i collaboratori nelle BCC, Federazioni Locali, enti e società del Sistema


1,2 milioni di soci





Le BCC sono società di persone e non di capitali

clienti in costante crescita



Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia. Dati a giugno 201-

LE BCC SONO IL PRINCIPALE FINANZIATORE DI ARTIGIANI E AGRICOLTORI

Con un ruolo
decisivo nel finanziamento
ai settori produttivi
che generano reddito
e occupazione,
tra i più tipici e promettenti
per attrazione
di investimenti
e capacità di espansione
sui mercati
internazionali.



Quota di mercato degli impieghi delle BCC Fonte: elaborazioni Federcasse su dati Banca d'Italia. Dati a dicembre 2013.

Lo sviluppo in 20 anni di Testo Unico Bancario (1994-2014)

Negli ultimi venti anni, dal varo del Testo Unico Bancario che ha trasformato le Casse Rurali ed Artigiane in moderne Banche di Credito Cooperativo, le BCC hanno conosciuto una lunga stagione di espansione. I dati, riportati di seguito in tabella, ne testimoniano il percorso di crescita.

	1993	2014	Variazione %
Numero dei soci	350 mila	1.200 mila	+ 243%
Dipendenti	18.429	37.000	+ 73%
Impieghi	17,5 mld	135,2 mld	+ 673%
Raccolta diretta	33,4 mld	163,2 mld	+ 388%
Quota mercato impieghi	3,4%	7,3%	+112%
Quota mercato raccolta	6%	8%	+33%
Patrimonio	6,7 mld	20 mld	+198,5%

Le peculiarità del percorso di crescita delle BCC

Il numero medio di soci per banca è passato da 523 a 2.880. Le BCC hanno attratto fiducia.

Soprattutto, nel solo periodo 2008 - 2014 il numero dei soci BCC è cresciuto del 25% (di questi, sono cresciuti de 17% coloro che hanno anche ottenuto credito; cresciuti invece del 30,8% i soci che hanno solamente sottoscritto quote di capitale dando fiducia alla propria banca).

I dipendenti (senza tener conto degli enti centrali e delle società strumentali) sono invece cresciuti del 73% a fronte di un calo del 15% nel resto dell'industria bancaria. <u>Le BCC hanno creato occupazione diretta.</u>

La capacità di raccogliere risparmio ed erogare credito è l'elemento che ha contraddistinto l'evoluzione del Credito Cooperativo negli ultimi venti anni. Lo stock di impieghi è cresciuto di quasi sette volte (meno di tre nel resto del sistema bancario).

Anche la <u>raccolta</u> si è incrementata ogni anno ad un ritmo di circa due punti percentuali superiore a quello registrato dall'industria bancaria.

Negli ultimi venti anni la quota di mercato media sugli impieghi è raddoppiata (dal 3,4 per cento al 7,3 per cento) mentre quella sulla raccolta è passata dal 6 all'8 per cento.

Nel solo periodo che va dal 1995 al 2014 la crescita del patrimonio (ora superiore ai 20 miliardi) è stata mediamente superiore per le BCC rispetto al resto del sistema bancario.

I <u>coefficienti patrimoniali</u> delle BCC si sono mantenuti sempre su livelli medi molto superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa. Il patrimonio è quasi completamente costituito da <u>capitale primario</u>.

Nel solo periodo dal 2008 al 2014 il capitale "puro" delle BCC: è cresciuto del 50% passando da 682 miliardi a 1 miliardo e 140 milioni.

Tra il 1998 (primo dato disponibile) e il 2013, le BCC hanno destinato a patrimonio indivisibile circa il 90% degli utili (rispetto al 32% delle altre banche), equivalente a oltre <u>11 miliardi di euro</u>, ben superiori ai circa 8 miliardi rappresentati dalla quota del 70% obbligatoria per legge. Quindi le BCC hanno volontariamente accantonato a riserva oltre il 37 per cento in più di quanto era dettato dalla normativa.